

DELIBERA N. 14/24/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 2076/DDA/LS - DDA/13824 - https://ymate.app)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 febbraio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico", di seguito denominato anche decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che "*Il prestatore* è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto



dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/13824, pervenuta in data 22 gennaio 2024 (prot. n. DDA/0000198), e relativi allegati è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito *internet* https://ymate.app, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
FERRO	BREATHE GENTLE	2008	ymate.app/en/youtube/3SVV1caIXWY
FERRO	VALORE ASSOLUTO	2016	ymate.app/en/youtube/u7BalO5E57I
FERRO	SERE NERE	2003	ymate.app/en/youtube/oYJEjSTme7Q
EROS	ATTIMO DI PACE	2003	ymate.app/en/youtube/vMnIySlO4Ho
EROS	FUOCO NEL FUOCO	2000	ymate.app/en/youtube/fIWCWp83x2Y
EROS	PIU' BELLA COSA	1996	ymate.app/en/youtube/DEZjJh3QWqM
EROS	QUESTA NOSTRA STAGIONE	2012	ymate.app/en/youtube/So0Ht2YlsV4
LIGABUE	BUONANOTTE ALL'ITALIA	2007	ymate.app/en/youtube/8cmshqYzDxg



LIGABUE	ERI BELLISSIMA	2001	ymate.app/en/youtube/yyjF_bz97hU
CREMONINI	CUORE DI CANE	2014	ymate.app/en/youtube/jjS8EtrNXT8
CREMONINI	DUE STELLE IN CIELO	2002	ymate.app/en/youtube/ZcS22FvDj0k
CREMONINI	LA FIERA DEI SOGNI	2001	ymate.app/en/youtube/P1nk6nM0G48
CREMONINI	GREYGOOSE	2014	ymate.app/en/youtube/FKgwlMKrpKA
CREMONINI	IL PRIMO BACIO SULLA LUNA	2008	ymate.app/en/youtube/RSow5FBqK3Q
DALLA	QUALE ALLEGRIA	1977	ymate.app/en/youtube/au_T_UfIczQ
DALLA	OCCHI DI RAGAZZA	1977	ymate.app/en/youtube/nBk-wfV4gH8
DALLA	RONDINI	1990	ymate.app/en/youtube/5O5aS89Hfy0
DALLA	LA SERA DEI MIRACOLI	1980	ymate.app/en/youtube/xA8YkCYki5Y
DALLA	NON BASTA SAPER CANTARE	2010	ymate.app/en/youtube/PvvuFdp7MHo
CARL BRAVE	BARCELONETA	2017	ymate.app/en/youtube/WRp0L534z94
CARL BRAVE	FOTOGRAFIA	2018	ymate.app/en/youtube/WRp0L534z94
CARL BRAVE	POLAROID	2017	ymate.app/en/youtube/g_F2zHk2NLI
CARL BRAVE	REGINA COELI	2020	ymate.app/en/youtube/P0Z1V63sQXg
CARL BRAVE	SEMPRE IN DUE	2017	ymate.app/en/youtube/5CClvnUtC74
VENDITTI	NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI	1984	ymate.app/en/youtube/KwPG6HvY9P Q

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: "Si evidenzia che il tentativo di rimozione selettiva operato dalla SIAE sul sito oggetto della presente istanza non è andato a buon fine. Sullo stesso risultano ancora presenti le opere segnalate. Si rappresenta il carattere massivo delle violazioni al diritto d'autore tramite tale sito";

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, le opere sonore sopra elencate, in quanto il sito internet oggetto dell'istanza consente di effettuare il c.d. stream ripping, ovvero di creare una copia permanente su un proprio device di un'opera tutelata che, invece, sarebbe lecitamente disponibile solo in c.d. streaming (ovvero sottoforma di riproduzione meramente temporanea), in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a



ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

- 3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue:
 - il nome a dominio del sito internet, raggiungibile agli indirizzi email info@ymate.app e admin@ymate.app, risulta verosimilmente registrato dalla società Name.com Inc, con sede in 414 14th Street #200, 80202, Denver, Colorado, Stati Uniti d'America, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica support@name.com e abuse@name.com, per conto della società Domain Protection Services, Inc., società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento di dati dell'utente, raggiungibile alla PO Box 1769, 80201, Denver, Colorado, Stati Uniti d'America e contattabile all'indirizzo di posta elettronica appears.com@protecteddomainservices.com;
 - la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, e indirizzo e-mail abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting sono forniti da un soggetto non identificabile; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i server impiegati;
- 4. con comunicazione del 25 gennaio 2024 (prot. n. DDA/0000256), la Direzione servizi digitali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 2076/DDA/LS relativo all'istanza DDA/13824, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u*), del *Regolamento*;
- 5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;



- 6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 25 gennaio 2024, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
- 7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80 della citata legge n. 633/41;
- 8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
- 9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. f*), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
- 10. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* https://ymate.app, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di mere conduit operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Presidente;



ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito **https://ymate.app**, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito https://ymate.app nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di mere conduit operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, lett. d), del Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-bis, comma 1, del Regolamento, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 febbraio 2024

IL PRESIDENTE Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Giulietta Gamba